|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54

Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i

certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti

di veicoli a motore. (19G00061)

(GU n.138 del 14-6-2019)

Vigente al: 29-6-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo

per la revisione delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il

nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121,

concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e psichici per il

conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida e

l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il

codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice

dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione

I;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in

materia di sicurezza stradale e, in particolare, l'articolo 21, in

materia di rinnovo di validita' della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante

attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la

patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i

requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un

veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo

codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e i relativi

modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5 e IV-6 allegati al

Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;

Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni

previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che

prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al

fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con

conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e

della documentazione in formato cartaceo;

Considerata la necessita' di tutelare la riservatezza dei dati

sanitari contenuti nei documenti attestanti l'idoneita' psicofisica

alla guida dei conducenti di veicoli a motore;

Considerato, altresi', necessario informatizzare la procedura per

il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della

stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo di

validita' e, conseguentemente, prevedere un unico modello di

trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente di

veicolo a motore, anziche' i suindicati tre diversi modelli di

certificazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del

richiamato articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 495 del 1992 alle disposizioni del codice dell'amministrazione

digitale, prediligendo la trasmissione in via telematica dell'esito

della visita medica per il rilascio della patente di guida agli

uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari

generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di

idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1.

L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica

necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per

via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di

cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo

parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere

conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al

Titolo IV - Parte II.

2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di

idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di

guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene

necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o

adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del

documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto

dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato

un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso

ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».

Art. 2

Modifiche dei modelli dei certificati medici

1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV,

Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, e' sostituito da quello allegato al presente

regolamento.

2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo

IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, sono abrogati.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°

giugno 2019.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Toninelli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Grillo, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1, foglio n.973.

Allegato

Modello IV. 4 Art. 331

RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA' DELLA

PATENTE DI GUIDA

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |